



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **316**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Articolo 27 bis della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27. Criteri per l'attuazione della detrazione IRAP volta ad agevolare il finanziamento dell'attività di promozione turistica.

Il giorno **24 Febbraio 2012** ad ore **10:30** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assenti:

TIZIANO MELLARINI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

il comma 1 dell'articolo 27 bis della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 prevede che "per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 e per il successivo, nei confronti dei soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legislativo n. 446 del 1997, è riconosciuta una detrazione dell'IRAP dovuta alla Provincia pari al 50 per cento dell'importo dei finanziamenti dagli stessi erogati nel corrispondente periodo d'imposta ai soggetti indicati negli articoli 9 e 12 quater, comma 3, della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica). La predetta detrazione non può in ogni caso risultare superiore a 0,46 punti percentuali del valore della produzione netta realizzata nel territorio provinciale".

Il successivo comma 2 prevede che "con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri attuativi di quest'articolo, comprese le tipologie dei finanziamenti che danno diritto all'agevolazione, il loro limite minimo in valore assoluto, gli obblighi di conservazione e comunicazione dei dati relativi ai versamenti ricevuti da parte dei soggetti indicati negli articoli 9 e 12 quater, comma 3, della legge provinciale sulla promozione turistica".

Con il presente atto si propone di approvare i citati criteri attuativi dell'art. 27 bis della l.p. n. 27/2010.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- vista la legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8;
- visto il D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg., recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";
- visti gli altri atti citati in premessa;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1 di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i criteri attuativi dell'art. 27 bis della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, riportati nell'allegato 1 del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

GBA

**CRITERI ATTUATIVI DELL'ART. 27 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE
27 DICEMBRE 2010, N. 27**

Detrazione IRAP volta ad agevolare il finanziamento dell'attività di promozione turistica da parte delle Aziende per il turismo e dei Consorzi Pro loco

1. PREMESSA

Il comma 1 dell'articolo 27 bis della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 prevede che “per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 e per il successivo, nei confronti dei soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legislativo n. 446 del 1997, è riconosciuta una detrazione dell'IRAP dovuta alla Provincia pari al 50 per cento dell'importo dei finanziamenti dagli stessi erogati nel corrispondente periodo d'imposta ai soggetti indicati negli articoli 9 e 12 quater, comma 3, della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica). La predetta detrazione non può in ogni caso risultare superiore a 0,46 punti percentuali del valore della produzione netta realizzata nel territorio provinciale”.

Il successivo comma 2 prevede che “con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri attuativi di quest'articolo, comprese le tipologie dei finanziamenti che danno diritto all'agevolazione, il loro limite minimo in valore assoluto, gli obblighi di conservazione e comunicazione dei dati relativi ai versamenti ricevuti da parte dei soggetti indicati negli articoli 9 e 12 quater, comma 3, della legge provinciale sulla promozione turistica”.

2. BENEFICIARI DELLA DETRAZIONE DELL'IRAP

I beneficiari della detrazione dell'IRAP dovuta alla Provincia autonoma di Trento sono i soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legislativo n. 446 del 1997.

3. OGGETTO DELLA DETRAZIONE DELL'IRAP

Oggetto della detrazione sono i finanziamenti erogati, per ciascuno dei periodi d'imposta previsti dalla norma (periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 e quello successivo), dai beneficiari di cui al punto 2. ai seguenti soggetti:

- **Aziende per il turismo** (A.p.t.), ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della l.p. 8/2002;

- **Consorzi turistici di associazioni pro loco** (Consorzi) operanti negli ambiti ove non sia riconosciuta alcuna A.p.t., ai sensi dell'articolo 12 quater, comma 3 della l.p. 8/2002;

Le tipologie dei finanziamenti che danno diritto all'agevolazione sono le seguenti:

- a) **finanziamenti a titolo di liberalità o contributo**, ivi compresi i contributi in c/esercizio dovuti dai soci delle società cooperative, delle società consortili e dei consorzi, nonché le quote associative annuali delle associazioni;
- b) **corrispettivi a fronte della partecipazione a iniziative e progetti di marketing e comunicazione** ammissibili a finanziamento provinciale ai sensi degli articoli 9 e 12 sexies della l.p. 8/2002.

Risultano pertanto esclusi dalle tipologie che danno diritto all'agevolazione i corrispettivi versati a fronte della prestazione, da parte delle A.p.t. e dei Consorzi, di servizi individuali non rientranti nelle attività di cui alla lettera b).

4. LIVELLO DI DETRAZIONE

Il livello di detrazione dell'IRAP dovuta alla Provincia risulta pari al 50 per cento dell'importo dei finanziamenti erogati.

La detrazione non può in ogni caso risultare superiore a 0,46 punti percentuali del valore della produzione netta realizzata nel territorio provinciale.

5. LIMITE MINIMO DEI FINANZIAMENTI

I finanziamenti oggetto della detrazione IRAP devono rientrare in un limite minimo di significatività annuale, ottenuto anche dalla somma di distinti finanziamenti erogati a uno o più soggetti di cui al punto 3).

Per i soggetti passivi IRAP con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il limite minimo di significatività andrà verificato con riferimento ai finanziamenti erogati nel corso del periodo d'imposta.

I limiti sono differenziati a seconda dell'appartenenza dei beneficiari di cui al punto 2. al settore turistico in senso stretto o allargato, ossia:

limite di 1.000,00 euro annui	per i soggetti la cui attività è caratterizzata dai seguenti Codici Ateco 2007:
	49.39.01 Gestione di funicolari, ski-lift e seggiovie;
	55.1 Alberghi e strutture simili;
	55.2 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni (ad es. villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna...);

55.3	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;
79	Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse.

limite di 250,00 euro annui per i restanti soggetti.

6. OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI

Le A.p.t. e i Consorzi di cui al precedente punto 3 comunicano al servizio provinciale competente in turismo, in sede di rendicontazione per il saldo dei finanziamenti provinciali prevista entro il 30 giugno, il totale dei versamenti ricevuti l'anno precedente suddivisi nelle categorie di cui al precedente punto 5. La modulistica per la presentazione dei dati sarà all'interno di quella più generale di rendicontazione del saldo del finanziamento provinciale.

Gli stessi soggetti sono inoltre obbligati alla conservazione dei dati atti a dimostrare l'effettuazione dei singoli versamenti. La conservazione è obbligatoria per almeno un quinquennio a partire dall'anno successivo al versamento.